



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 3 gennaio 2018, dalla signora Lucia Lauricella, domiciliata presso lo studio del geom. Bartolomeo Favalaro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5875 del 4.10.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di realizzazione di un complesso residenziale in località Marina Lunga a Lipari;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento perché non ha tenuto conto del fatto che il PRG di Lipari è stato approvato e che non opera la prescrizione contenuta nell'art.32 dei regimi normativi del piano paesaggistico vigente.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, secondo cui il diniego è stato motivato dalle prescrizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico delle Isole Eolie sulle zone TR, che consentono gli ampliamenti e le nuove costruzioni solo dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che la previsione del piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie è condizionata all'approvazione degli strumenti urbanistici e non alla previa adozione e che il decreto

**REGIONE SICILIANA**

584/DRU del 29.7.2011, con cui venne approvato il PRG, è stato poi annullato dallo stesso Dipartimento regionale dell'Urbanistica con D.D.G. n. 136 del 19.5.2015, e che, attualmente, il PRG è stato soltanto adottato ad opera del commissario ad acta senza il parere della competente Soprintendenza per i beni culturali;

CONSIDERATO, altresì, che non vengono forniti elementi per verificare se vi sia una effettiva disparità di trattamento che viene invocata solo in termini generici;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dalla signora dalla signora Lucia Lauricella, domiciliata presso lo studio del geom. Bartolomeo Favalaro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5875 del 4.10.2017,

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dalla signora dalla signora Lucia Lauricella, domiciliata presso lo studio del geom. Bartolomeo Favalaro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 5875 del 4.10.2017, con cui è stato reso parere contrario al progetto di realizzazione di un complesso residenziale in località Marina Lunga a Lipari;

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec o mail.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 4 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro f.to